



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 146

OGGETTO: esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Sig.ra Antonetti Loreta.

Data 21.9.2015

L'anno duemilaquindici il giorno 21 del mese di settembre, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del TUEL, secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

RILEVATO, pertanto, che questa Commissione Straordinaria di Liquidazione nel valutare l'ammissibilità alla massa passiva della liquidazione delle spese e degli onorari liquidati con sentenza debba avere riguardo all'epoca di avvenuto deposito della sentenza stessa e non di insorgenza della controversia legale;

VISTA l'istanza presentata dall'avv. Francesco Di Ciollo, in nome e per conto della sig.ra Antonetti Loreta, in data 19.1.2012 ed assunta al protocollo con n. 451/I del 20.1.2012, con la quale la predetta creditrice ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del comune di Terracina di € 19.599,44 così composto:

- 1) € 7.078,50 per spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7107/2011;
- 2) € 9.867,5 per spese di lite di cui alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5193/2003 e per spese dell'atto di precetto del 6.08.2004 indicate per € 542,00 ed oneri CTU quantificati in € 2.229,54;
- 3) € 2.653,44 per interessi;

VISTA la delibera n. 51/2013 con la quale questa Commissione ha escluso dalla massa passiva il debito riferito alle spese di lite liquidate dal Corte di Cassazione con la sentenza n. 7107/2011;

CONSIDERATO che il suddetto atto di precetto del 5.08.2004 e notificato il successivo 5.08.2004 è divenuto inefficace ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile in quanto nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione e che pertanto le relative spese restano a carico dell'intimante (*cfr. ex multis: Corte di Cassazione civile, Sez. III, n. 8298/2011*);

CONSIDERATO che la quota di interessi pari ad € 1.577,69 costituisce debito fuori bilancio che, non rientrando in una delle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L., non può essere ammesso alla massa passiva stante il disposto dell'articolo 254, comma 3, dello stesso provvedimento normativo;

VISTA la nota n. 1539 del 23.6.2015 con la quale questa Commissione ha comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione della massa passiva delle spese dell'atto di precetto del 5.8.2004 per € 542,00 e della richiesta quota di interessi di € 1.577,69;


CONSIDERATO che nonostante con la suddetta nota è stato chiesto di trasmettere la prova dell'avvenuto pagamento delle spese di CTU indicate in € 2.229,54 il creditore non ha provveduto a trasmettere detta documentazione;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva il credito di € 542,00 vantato dalla sig.ra Antonetti Loreta per spese derivanti dall'atto di precetto del 5.8.2004 e notificato il successivo 5.8.2004 sulla base della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5193/2004 in quanto insussistente per intervenuta inefficacia, ai sensi di quanto disposto dall'art. 481 del codice di procedura civile, dello stesso atto di precetto;
- 2) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del Comune di Terracina il credito di € 1.577,69 vantato dalla sig.ra Antonetti Loreta a titolo di interessi in quanto non rientrante tra le fattispecie di debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. ammissibili alla massa passiva ai sensi dell'articolo 254, comma 3, del predetto testo unico;
- 3) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito di € 2.229,54 vantato dalla sig.ra Antonetti Loreta per oneri CTU in quanto non ha fornito la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della predetta somma;
- 4) di riservarsi, con successivo provvedimento, di decidere in merito all'ammissione alla massa passiva della parte residua di debito ammontante a € 6.842,34;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, all'Avvocatura comunale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Commissario straordinario del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto all'autorità giudiziaria competente entro i termini prescritti dalla vigente normativa.




Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 29 SET 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 29 SET. 2015

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE
ISTRUTTORE/CONTABILE
Sig. Adriano Ippico

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI